SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 800-A

RELAZIONE DELLA 3º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CASTELLANI)

Comunicata alla Presidenza l'11 maggio 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione degli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla Costituzione e Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro del tesoro
e col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 SETTEMBRE 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
della 1. Commissione permanente	*	4
della 5º Commissione permanente	*	5
Disegno di legge	*	6

ONOREVOLI SENATORI. – Già nel 1989 i Paesi membri dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, tra cui l'Italia, adottarono nella Conferenza di Nizza la Costituzione e la Convenzione dell'Unione che però non furono mai presentate per la ratifica agli Stati contraenti poichè la stessa UIT ne ritenne necessaria una revisione. Successivamente la Conferenza svoltasi a Ginevra nel dicembre 1992 ha adottato il nuovo testo di tali documenti, che costituiscono appunto gli Atti finali della Conferenza, dei quali il Senato è chiamato ad autorizzare la ratifica.

Rispetto alla precedente Convenzione internazionale di Nairobi del 1982 la principale novità è costituita dalla individuazione dei tre settori in cui si esercita l'attività dell'UIT: le radiocomunicazioni, la normalizzazione delle telecomunicazioni e, infine, lo sviluppo di tale settore. Per ciò che rí-

guarda lo sviluppo delle radiocomunicazioni, sono previste conferenze mondiali e regionali a cadenza biennale, le assemblee delle radiocomunicazioni e il Comitato del regolamento delle radiocomunicazioni; per la normalizzazione delle telecomunicazioni si svolgeranno conferenze mondiali a cadenza quadriennale; per lo sviluppo delle telecomunicazioni sono previste conferenze mondiali e regionali a cadenza quadriennale.

Il disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi, dal momento che il contributo annuo alle spese dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni è già previsto dalla legislazione vigente. Pertanto, se ne raccomanda all'Assemblea la rapida approvazione.

CASTELLANI, relatore

PARERE DELLA 1. COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BRICCARELLO)

Roma, 5 aprile 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5. COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Podesta)

Roma, 4 aprile 1995

La Commissione programmazione econmica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla Costituzione e Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 58 degli Atti stessi.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.